

SMC Società di Mediazione e Conciliazione S.r.l.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

PREMESSE

Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza; in ogni caso è vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di mediazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per i singoli atti; qualunque altra disposizione del regolamento è derogabile per accordo delle parti; il regolamento assicura la possibilità che il mediatore designato, se le parti lo richiedono concordemente, formuli una proposta di conciliazione, in qualunque momento del procedimento.

È fatta salva la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari ed anche se le parti non la richiedano, in caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

Il regolamento prevede che il procedimento di mediazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 2810 e all'art. 7, comma 5 lettera a) del Decreto Ministeriale 180/2010.

Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall'ente o organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro di cui all'art. 12 del Decreto n. 180/2010; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.Lgs. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 8 del D. lgs. 28/10 e successive modifiche, le parti, per partecipare al procedimento di mediazione per la conciliazione, devono essere necessariamente assistite da un avvocato, salvo che per le sole mediazioni cd. facoltative.

ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) che può avvenire mediante:

- **deposito cartaceo** presso la sede dell'Organismo durante gli orari di apertura **della Segreteria**;

- **In modalità telematica, tramite invio a mezzo posta certificata all'indirizzo PEC: smmediazione@pec.it**

La domanda (all. A) può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in carta libera, purchè contenga tutti gli elementi indicati nel modulo: dati identificativi delle parti; sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento; indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato; eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione e/o eventuale proposta, motivata, di deroga alle disposizioni regolamentari; eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento eventuale richiesta che l'incontro abbia luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione (all. B) alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODM.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore e pur sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti o salve diverse convenzioni eventualmente intercorse tra gli Organismi aditi, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi rimanendo anche gli eventuali oneri dovuti all'ODM.

ARTICOLO 3 – LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrando nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione; annota la domanda nell'apposito registro; comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- Alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistita da un avvocato e altri consulenti;
- All'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione, il nominativo del mediatore designato e le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/10; con l'invito a partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un

proprio rappresentante munito dei necessari poteri, all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, anche con un avvocato e altri consulenti, e con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro la propria adesione e l'eventuale proposta, motivata, di deroga delle disposizioni regolamentari e precisando che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 28/10, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, sec. Co., c.p.c.

ARTICOLO 4 – IL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

Il mediatore è designato, da parte del responsabile dell'Organismo, tra i nominativi inseriti in un apposito elenco (all. E) , suddiviso per materie, che viene formato a seguito di domanda di iscrizione.

I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico (all. D) approvato dall'ODM e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'ODM, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento.

In ogni caso l'iscrizione nell'Elenco è subordinata ad una valutazione del candidato, secondo le modalità definite dall'ODM.

Le parti in caso di istanza congiunta possono individuare il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco, prima della designazione da parte dell'ODM, dandone comunicazione al momento della presentazione dell'istanza.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'ODM. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità (All. C) e aderire al codice di comportamento. La sua comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'attività svolta.

Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente la Segreteria alla comunicazione al precedente. L'ODM provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

Qualora l'incarico di mediazione sia stato assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'Organismo e/o rivestano ruoli direttivi e di rappresentanza dello stesso, la Segreteria provvederà ai compiti suddetti.

ARTICOLO 5 – INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM o presso un diverso luogo individuato dall'ODM.

L'ODC provvederà a fissare la data del primo incontro tra le parti ed il mediatore, entro 30 giorni dal deposito della domanda.

È necessario che ogni parte che aderisce al tentativo di mediazione comunichi alla Segreteria, entro tre giorni dalla data dell'incontro, chi sarà presente.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DEL PRIMO INCONTRO

l'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 recita: "Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento."

Il primo incontro del procedimento di mediazione deve, quindi, essere considerato come momento non ancora inserito nello svolgimento vero e proprio dell'attività di mediazione, come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010.

La possibilità di iniziare la procedura di mediazione è testualmente ancorata alla volontà di entrambe le parti.

D'altro canto tale disposizione, meglio delineando la natura e la funzione del 'primo incontro' rispetto alla 'procedura di mediazione', consente di comprendere la ragione per la quale il legislatore ha previsto che, "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione": non essendosi svolta vera e propria "attività di mediazione" non si potrà richiedere un compenso che attenga, appunto, ad una attività eventuale e successiva che avrà modo di essere esercitata solo se le parti intendano procedere oltre.

Da tale premessa discende che:

- nel caso in cui durante il primo incontro sono presenti entrambe le parti le quali dichiarano di non voler dare avvio alla procedura di mediazione, come chiarito anche dalla circolare del 27 novembre 2013, sono dovute le sole spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad € 40,00 o ad € 80,00 a seconda del valore della controversia. Nessun compenso è, invece, dovuto all'organismo di mediazione non essendosi svolta una "attività di mediazione" vera e propria;
- nel caso in cui durante il primo incontro è presente solo la parte invitata, come chiarito dalla circolare del 27 novembre 2013, nulla le potrà essere richiesto neanche le spese di avvio. Ciò in quanto queste ultime possono essere chieste solo laddove abbia luogo il "primo incontro", il che postula la presenza anche della parte istante;
- nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di mediazione;
- nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.

“ La Segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte del Richiedente. In mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Solo dall'avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere all'attivazione della procedura. Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento

entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si provvederà all'archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata.”

L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Ricevuto l'invito alla mediazione, la Parte è invitata a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto, utilizzando l'apposito modulo di partecipazione all'Incontro preliminare predisposto dall'organismo.

Nel caso di adesione, la risposta all'invito dovrà essere corredata dei seguenti allegati: attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di avvio copia documento d'identità in corso di validità di tutti coloro che parteciperanno all'incontro (come indicati nel modulo di partecipazione all'Incontro preliminare).

Procura Speciale a conciliare quando si intenda partecipare alla procedura con un proprio rappresentante
Si precisa che non è previsto alcun obbligo da parte dei soggetti chiamati in mediazione di inviare la preventiva adesione ma in mancanza dell'invio di adesione al primo incontro (c.d. preliminare) e la prova dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio non sarà possibile chiedere una proroga del termine fissato per l'incontro. Le richieste di proroga devono essere valutate caso per caso.

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE

-ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98.

- il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

-Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione” , salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione(spese di avvio e spese vive documentate).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/10, quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo, e al versamento di una ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrebbe, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Quando l'accordo non sia raggiunto, è fatta salva la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non la richiedano, ma dopo averle informate nei termini che precedono. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 28/10, il mediatore nella formulazione della sua proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta medesima.

Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria, di un esperto, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto.

La nomina è subordinata all'adesione delle parti e all'impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenere gli oneri in eguale misura e in via solidale, secondo i compensi previsti dall'ODM (vedi articolo 8).

All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte che ha partecipato al procedimento viene consegnata idonea scheda di valutazione del servizio.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art.2 del d.i. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.
6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

ARTICOLO 7 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando:

- a) Le parti raggiungono un accordo amichevole;

- b) Le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
- c) La parte chiamata non partecipa all'incontro di mediazione;
- d) Le parti non raggiungono un accordo;
- e) Le parti espressamente indicano la volontà di non entrare in mediazione.

In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.

Nell'ipotesi sub a) al verbale è allegato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti.

Nell'ipotesi sub b) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo.

Nell'ipotesi sub c) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento di è concluso per la mancata partecipazione della parte.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l'originale sarà conservato presso l'ODM. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

ARTICOLO 8 – SPESE PER LA PROCEDURA CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

(Di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)

1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In

ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Tabella liberamente determinata

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65,00 ;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130,00;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240,00 ;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360,00;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600,00;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000,00;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000,00;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800,00;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200,00;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200,00;

Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 43,33;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 86,67;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 160,00;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 240,00;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 400,00;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 666,66;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 1.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 1.900,00;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 2.600;

oltre Euro 5.000.000: Euro 4.600.

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

ARTICOLO 9 – INDENNITA' PER I MENO ABBIENTI

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM.

A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODM lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

ARTICOLO 10 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

L'ODM tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

ARTICOLO 11 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a **tre** mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata.

ARTICOLO 12 – PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE

Ove l'ODM si avvalga di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

L'ODM non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha la facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ARTICOLO 14 – ACCORDI CON GLI ALTRI ORGANISMI

L'ODM può avvalersi, così come previsto e disciplinato dall'art. 7 comma 2, lettera c, d.m. 180/2010, al fine di un migliore e qualificato servizio di mediazione, di strutture, personale e mediatori di altri Organismi di Mediazione siano essi pubblici che privati, con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo.

L'Amministratore
Avv. Salvatore Mirabello

In allegato al presente regolamento:

**ALLEGATO I
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' (ex art. 16 d.m. 180/2010)**

**ALLEGATO II
CODICE DI CONDOTTA PER I MEDIATORI**

**ALLEGATO III
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

**ALLEGATO A
ISTANZA DI MEDIAZIONE**

**ALLEGATO B
ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

**ALLEGATO C
IMPARZIALITA'**

**ALLEGATO D
CODICE ETICO**

**ALLEGATO E
ELENCO MEDIATORI**

ALLEGATO I

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' (ex art. 16 d.m. 180/2010)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a. Può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b. Deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso della mediazione;
 - c. Deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
 - d. Deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate, sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Stabilita la tabella A allegata, restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lett. d) del decreto legislativo 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

TABELLA DELLE INDENNITA'

Valore della lite	<i>Spesa (per ciascuna parte)</i>
Fino a € 1.000,00	€ 65
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 130
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 240
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 360
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 600
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 1.000
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.000
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 3.800
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 5.200
Oltre 5.000.000,01	€ 9.200

ALLEGATO II

CODICE DI CONDOTTA PER I MEDIATORI

I mediatori dell'ODM aderiscono al codice di condotta europeo, redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione europea.

1. COMPETENZE E NOMINA DEI MEDIATORI

a. COMPETENZA

I mediatori saranno competenti e preparati nel processo della mediazione. Tra i fattori importanti ci sarà un'adeguata formazione ed un continuo aggiornamento sulla pratica e lo sviluppo delle abilità di mediazione, avendo riguardo di qualsiasi modello rilevante o schema di accreditamento.

b. NOMINA

Il mediatore si consulta con le parti circa le date più adatte in cui la mediazione può avere luogo. Il mediatore deve tener conto della sua preparazione e competenza a condurre la mediazione prima di accettare la nomina e, su richiesta, divulgare tali informazioni alle parti.

c. PUBBLICITA'/PROMOZIONE DEI SERVIZI DEL MEDIATORE

I mediatori possono promuovere la loro attività in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA'

a. INDIPENDENZA E NEUTRALITA'

Il mediatore non deve agire o, dopo avere iniziato a farlo, continuare ad agire prima di avere chiarito alcune circostanze che possono essere considerate, influenzare la sua indipendenza o un conflitto di interessi. Il dovere di divulgare tali notizie è un obbligo permanente durante tutto il processo.

Tali condizioni comprenderanno qualsiasi relazione personale o di affari con una delle parti, qualsiasi interesse finanziario, diretto o indiretto, in conseguenza della mediazione o il mediatore, o un membro della sua azienda, nel caso in cui fosse già stato mediatore di una delle due parti può continuare la mediazione assicurando che sarà capace di portare avanti la stessa con piena indipendenza e neutralità in modo da garantire piena imparzialità sempre che le parti acconsentano.

b. IMPARZIALITA'

Il mediatore si comporterà in maniera imparziale in modo da servire equamente le parti nel rispetto del processo di mediazione.

3. L'ACCORDO DI MEDIAZIONE, PROCESSO, PAGAMENTO E ONORARIO

a. PROCEDURA

Il mediatore s'impegnerà affinché le parti capiscano le caratteristiche del processo di mediazione ed il ruolo del mediatore e delle parti in essa.

Il mediatore si assicurerà che prima dell'inizio della mediazione le parti abbiano capito ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione incluso, in

particolare, qualsiasi provvedimento applicabile collegato agli obblighi di riservatezza nei riguardi del mediatore e delle parti.

L'accordo di mediazione, se richiesto, potrebbe essere scritto.

Il mediatore condurrà le operazioni in maniera appropriata, tenendo conto delle circostanze del caso, includendo possibili disequilibri di potere ed il ruolo della legge, qualsiasi desiderio le parti possano esternare e la necessità di un'immediata transazione della disputa. Le parti saranno libere di essere d'accordo con il mediatore o, altrimenti, contraddirlo.

Il mediatore, se lo riterrà opportuno, ascolterà le parti separatamente.

b. IMPARZIALITA' DEL PROCESSO

Il mediatore si assicurerà che entrambe le parti avranno adeguate opportunità di essere coinvolte nel processo. Il mediatore, se lo ritiene opportuno informerà le parti, e può terminare la mediazione se:

_ una transazione che sta per raggiungersi per il mediatore appaia costringitiva o illegale, avendo riguardo alle circostanze del caso ed alla competenza che ha il mediatore di riuscire a migliorarlo, o meno

_ il mediatore considera che continuando la mediazione è improbabile raggiungere un accordo.

c. LA FINE DEL PROCESSO

Il mediatore prenderà tutte le appropriate misure per assicurarsi che ogni incomprensione sia chiarita da tutte le parti attraverso la conoscenza ed il consenso informato, e che entrambe le parti capiscano i termini dell'accordo. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza dare giustificazioni.

Il mediatore può, se richiesto dalle parti ed entro i limiti della sua competenza, informare le parti su come possono formalizzare l'accordo e sulla possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore manterrà tutte le informazioni, derivate o connesse con la mediazione, compreso il fatto che la mediazione è effettuata o ha avuto luogo senza obblighi di legge o motivi di ordine pubblico. Tutte le informazioni comunicate in fiducia ai mediatori da una delle parti non devono essere riferite alle altre controparti senza permesso o se non obbligati dalla legge.

ALLEGATO III
SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ C.F. _____,
in qualità di parte del procedimento di mediazione n° _____ conclusosi il _____,
con il mediatore nominato Dott./Avv. _____
esprime la seguente valutazione circa le modalità di fruizione del servizio di mediazione reso
dall'ODM SMC Società di Mediazione e Conciliazione S.r.l.:

ATTIVITA'	GIUDIZIO			
	INSODDISFACENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
INFORMAZIONI RICEVUTE CIRCA L'ACCESSO AL PROCEDIMENTO				
COMPETENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				
ACCOGLIENZA DEL LUOGO DI INCONTRO DELLA MEDIAZIONE				
CHIAREZZA DELLA MODULISTICA UTILIZZATA DURANTE IL PROCEDIMENTO				
PROFESSIONALITA' E CAPACITA' DEL MEDIATORE DESIGNATO				
IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE				
ESITO FINALE DEL PROCEDIMENTO				
GIUDIZIO SINTETICO SULL'INTERO PROCEDIMENTO				
OSSERVAZIONI FINALI: SUGGERIMENTI				

Vibo Valentia,

Firma

Allegato A
Domanda di mediazione

DOMANDA DI MEDIAZIONE

PARTE ISTANTE

Il/la sottoscritto/a _____ C.F.: _____

Nato a _____ il _____ residente in _____

alla Via _____ CAP _____ Tel _____

e-mail _____ cell. _____

Titolare/legale rappresentante della ditta (da compilare se in rappresentanza di una persona giuridica)

Ragione Sociale _____

Nella qualità di _____

Indirizzo _____

() da compilare solo se il ricorrente intenda farsi assistere durante la procedura di mediazione*
*(**) allegare fotocopia del documento d'identità*

Tel. _____ e-mail _____

C.F./P.IVA _____

ASSISTENTE

Assistita da _____

Con studio in _____ via _____

Tel. _____ cell. _____

e-mail _____ PEC _____

CHIEDE

alla SMC società di mediazione e conciliazione srl di avviare la procedura di mediazione nei confronti di:

(indicare in maniera comprensibile e completa i recapiti a cui SMC società di mediazione e conciliazione srl invierà le comunicazioni. Le istanze illeggibili si hanno per non ricevute. Per le comunicazioni, la parte istante verserà le relative somme a titolo di spese postali.)

CONTROPARTE

Il/la sottoscritto/a _____ C.F.: _____

Nato a _____ il _____ residente in _____

alla Via _____ CAP _____ Tel _____

e-mail _____ cell. _____

eventuale ulteriore parte

Il/la sottoscritto/a _____ C.F.: _____

Nato a _____ il _____ residente in _____

alla Via _____ CAP _____ Tel _____

e-mail _____ cell. _____

per risolvere la controversia tra loro esistente, avente ad oggetto:

e rientrante nella tipologia di mediazione: **obbligatoria** **volontaria** **demandata dal giudice**

Il valore indicativo della controversia, ai soli fini della determinazione dell'indennità, è pari a

euro _____ (dico euro _____).

MODALITÀ di PAGAMENTO

Le spese per l'avvio della procedura, pari a € 40,00 + iva (euro quarantotto/80), sono corrisposte nei seguenti modi:

personalmente o a mezzo delegato presso l'Unità Locale SMC società di mediazione e conciliazione srl prescelta

Bonifico bancario IBAN: IT45E0538742830000003500277

Altra modalità di pagamento (*soggetto a verifica prima dell'avvio dell'istanza*)

Si allegano:

1. Ricevuta dell'avvenuto pagamento di euro 40,00 + iva (euro quarantotto/80) per l'avvio della procedura

2. _____

3. _____

4. _____

La **PARTE ISTANTE** dichiara che la prescrizione dei termini della controversia oggetto della presente istanza è superiore a giorni 15 (quindici) dalla data riportata sulla ricevuta di pagamento. Dichiara, altresì, di aver preso visione del Regolamento di Procedura di SMC Società di Mediazione e Conciliazione e della Tabella delle Indennità, pubblicati sul sito www.smcmediazione.it e di accettarne integralmente il contenuto.

_____ **FIRMA PARTE ISTANTE** _____

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche, "Regolamento" o "GDPR") e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione della SMC società di mediazione e conciliazione srl saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione.

1. Categorie di Dati Personali trattati

La SMC società di mediazione e conciliazione srl tratterà i seguenti Dati Personali forniti dall'Interessato:

• Dati anagrafici (quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso), e-mail, recapito telefonico, indirizzo, titoli di studio (di seguito, anche, "Dati Personali" o "Dati").

2. Finalità del trattamento.

I Dati Personali da Lei messi a disposizione potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:

- a) Per finalità amministrativo-contabili e per l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente;
- b) Per attività di mediazione civile e commerciale e di gestione della crisi da sovraindebitamento.

Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti a), b), il conferimento dei Suoi Dati Personali è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe:

- In riferimento alla finalità di cui al punto b): l'esecuzione delle attività di mediazione civile e commerciale e di gestione della crisi da sovraindebitamento.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono trattati con l'ausilio di strumenti informatici in modo lecito e secondo correttezza per l'espletamento delle finalità sopra indicate e sono protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscano la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento. Sono conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

4. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali

Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali i dipendenti, i componenti del consiglio o altro organo amministrativo, il Responsabile per la Protezione dei Dati, e, comunque, i Responsabili designati dall'Ordine e gli Incaricati del trattamento dei Dati Personali nominati dall'Ordine nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali

5.1. Durata

Per le finalità di cui alle lettere a), b) del precedente paragrafo 2 "Finalità del Trattamento" della presente informativa, i Suoi Dati Personali saranno trattati solo per il tempo necessario.

5.2. Conservazione

I Dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- I Dati trattati di cui alle lettere a), b), del paragrafo 2 "Finalità del Trattamento" della presente informativa, verranno conservati per un periodo di 10 anni successivo alla interruzione del rapporto, salvo il caso in cui sorga l'esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire all'associazione la difesa dei propri diritti;

6. Diritti dell'Interessato

La informiamo che in qualunque momento, relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento. Per l'esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei Dati tramite l'ufficio Privacy all'indirizzo e-mail segreteria.smconciliazione@gmail.com. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR.

Nel dettaglio l'Interessato ha il diritto di:

- Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca;
- Chiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto "diritto all'oblio") dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- Ottenere la portabilità dei Dati;
- Proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi.

7. Titolare del trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati Personali

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è SMC società di mediazione e conciliazione srl, con sede in Vibo Valentia, Corso Vittorio Emanuele III, 70, nella persona dell'Amministratore pro-tempore.

Qualsiasi richiesta relativa ai Suoi dati personali trattati da SMC società di mediazione e conciliazione srl potrà essere inviata presso la sede legale dell'Organismo, oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica segreteria.smconciliazione@gmail.com.

L'elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell'articolo 28 del GDPR è disponibile presso la SMC società di mediazione e conciliazione srl ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.

Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali è segreteria.smconciliazione@gmail.com. La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti.

Il Titolare del trattamento

SMC società di mediazione e conciliazione srl.

Come indicato nell'informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, è consapevole che lo svolgimento delle attività relative al trattamento dei Dati Personali di cui ai punti a), b), c) e d) indicati nel par. 2 della suddetta informativa il consenso al trattamento è obbligatorio.

La invitiamo ad inviare un'e-mail a segreteria.smconciliazione@gmail.com, qualora Lei intenda non autorizzare il trattamento dei Suoi Dati Personali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____ nato a _____ il _____

Residente _____ C.F. _____

Essendo stato informato:

- dell'identità del titolare del trattamento dei dati
- dell'identità del Responsabile della protezione dei dati
- della misura e modalità con le quali il trattamento avviene
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
- diritto alla revoca del consenso

Così come indicato dalle lettere a, b, dell'informativa sottoscritta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo

ACCONSENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. Del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Vibo Valentia _____

Firma del dichiarante _____

**ALLEGATO B
ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

PARTE CONVENUTA

Il/la sottoscritto/a _____ C.F.: _____

Residente in _____ alla Via _____

CAP _____ Tel. _____ FAX _____

Documento d'identità _____ n° _____

e-mail _____ cell. _____

Titolare/legale rappresentante della ditta (da compilare se in rappresentanza di una persona giuridica)

Ragione Sociale _____

Nella qualità di _____

Indirizzo _____

Tel. _____ FAX _____

e-mail _____ C.F./P.IVA _____

ASSISTENTE

Assistito/a da _____

Con studio in _____ via _____

Tel. _____ cell. _____

e-mail _____ PEC _____

ACCETTA

di procedere, in conformità al Regolamento di Procedura della **SMC società di mediazione e conciliazione srl**, al tentativo di mediazione proposto da:

PARTE ISTANTE

Il Sig./La Sig.ra _____ C.F. _____

Residente in _____ alla Via _____

CAP _____ Tel. _____ FAX _____

e-mail _____ PEC _____

descrizione dei fatti che sono all'origine della controversia:

osservazioni sulla controversia in questione:

Il valore indicativo della controversia, ai soli fini della determinazione dell'indennità, è pari a
euro _____ (dico euro _____).

La controversia rientra nella tipologia di mediazione _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese per l'avvio della procedura, pari a € 40,00 + iva (euro quarantotto/80), sono corrisposte nei seguenti modi:

personalmente o a mezzo delegato presso l'Unità Locale SMC Società di Mediazione e Conciliazione prescelta

Bonifico bancario IBAN: IT45E0538742830000003500277

Altra modalità di pagamento (*soggetto a verifica prima dell'avvio dell'istanza*)

Si allegano:

1. Ricevuta dell'avvenuto pagamento di euro 40,00 + iva (euro quarantotto/80) per l'avvio della procedura

2. _____

3. _____

4. _____

La **PARTE CONVENUTA**, con la sottoscrizione della presente, dichiara, altresì, di aver preso visione del Regolamento di Procedura di SMC Società di Mediazione e Conciliazione e della Tabella delle Indennità, pubblicati sul sito www.smcmmediazione.it e di accettarne integralmente il contenuto.

_____, ____/____/_____
(luogo e data)

(firma controparte)

Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a SMC Società di Mediazione e Conciliazione, acconsente al loro trattamento da parte della stessa, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è SMC Società di Mediazione e Conciliazione, con sede in Vibo Valentia, che si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti indefiniti. I dati non verranno diffusi a terzi, se non per l'espletamento di obblighi previsti dalla normativa vigente. I dati personali raccolti, obbligatori per la gestione della procedura di mediazione, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Tutti i dati forniti saranno comunicati al mediatore, a eventuali suoi assistenti, al personale amministrativo di SMC Società di Mediazione e Conciliazione. I dati, ad eccezione delle dichiarazioni effettuate in occasione delle sessioni separate e "riservati al solo mediatore", potranno essere comunicati a tutte le altre parti coinvolte nella procedura. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate ad SMC Società di Mediazione e Conciliazione, C.so Vittorio Emanuele III.70- 89900 Vibo Valentia.

_____, ____/____/_____
(luogo e data)

(firma controparte)

La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte e depositata, con gli allegati, presso una Segreteria delle sedi SMC Società di Mediazione e Conciliazione, oppure inviata ad SMC Società di Mediazione e Conciliazione via mail all'indirizzo: segreteria.smconconciliazione@gmail.com, via pec: smmediazione@pec.it

**ALLEGATO C
IMPARZIALITA'**

**DICHIARAZIONE D'IMPARZIALITA'
DEL CONCILIATORE
Art. 14 c. 2 lett. a) D. Lgs. 28/2010**

Spett. le

Società di Mediazione S.r.l.

ente deputato a gestire tentativi di conciliazione ex art. 16 D. Lgs. 28/2010

Il sottoscritto Avv. _____

nato a _____ Prov. ____ il _____

Cod. Fisc: _____ P. IVA _____

residente in _____ via _____ Cap _____

tel. _____ cell _____

e-mail _____ pec _____

Conciliatore della Società di Mediazione S.r.l.

Designato dalla Segreteria della Camera a tentare la conciliazione nella lite tra:

Parte A: _____

Parte B: _____

Il giorno _____

Oggetto della controversia: _____

DICHIARA

- di accettare l'incarico di conciliazione;
- di trovarsi, rispetto alle Parti ed alla controversia, in posizione di indipendenza, imparzialità e neutralità;
- di svolgere l'incarico rispettando il "Regolamento Generale della Camera, il "Regolamento di Conciliazione dell'Ente" e le "Norme di Comportamento" dei conciliatori della Camera;

Luogo e data _____

Il Conciliatore _____

ALLEGATO D

CODICE ETICO

CODICE ETICO E NORME DEONTOLOGICHE DEL MEDIATORE

Per consentire un ottimale e uniforme svolgimento delle attività e, quindi, delle procedure di mediazione amministrata dalla Società di Mediazione si rende noto l'articolato concernente alcuni doveri e alcune norme comportamentali e etiche che i mediatori si impegnano ad osservare durante le fasi di svolgimento del procedimento.

La procedura di mediazione s'ispira al principio della volontarietà delle parti. Il Mediatore dovrà, nella sua qualità di Terzo Neutrale, aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto tra esse esistente facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.

Il Mediatore, prima che la procedura abbia inizio, deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento;

deve altresì sincerarsi che ciascuna Parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità. In caso contrario dovrà sospendere immediatamente la procedura.

Prima che la procedura abbia inizio, il Mediatore dovrà prendere visione dei documenti forniti dalle parti al fine di essere preparato circa l'oggetto della controversia. Deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga sufficientemente qualificato per quella specifica controversia oppure si trovi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di Procedura dell'organismo **SMC Società di Mediazione e Conciliazione S.r.l.**

Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

Nello svolgimento del procedimento di mediazione, il Mediatore deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. Deve stabilire i tempi e modi dei rinvii in modo tale da consentire la presenza e la partecipazione delle parti.

Il Mediatore è tenuto alla massima riservatezza e tratterà con la massima discrezione tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono.

Non potrà essere oggetto di divulgazione :

- il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
- l'identità delle parti;
- l'oggetto della procedura;
- tutte le informazioni rese dalle parti o dai loro consulenti, nonché tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l'accordo, i suoi termini e condizioni.

Il Mediatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza se:

- le parti concordano per iscritto la divulgazione;
- la divulgazione è imposta dalla Legge;
- viene a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno per l'incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi.

Lo schema intende fornire una traccia che può servire di ausilio.

E' doveroso il rispetto della puntualità. Il Mediatore sarà presente, presso la sede stabilita, almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'incontro.

Egli dovrà avviare tutte le attività preliminari e la verifica di funzionamento delle apparecchiature che dovrà utilizzare.

Il Mediatore:

1. All'avvio della seduta, dovrà presentare alla SMC Società di Mediazione e Conciliazione S.r.l. se stesso, sottolineando la sua indipendenza, imparzialità e competenza. Il Mediatore deve astenersi dall'attività di mediazione quando ha rapporti personali con le parti o quando ha interesse all'affare oggetto della mediazione.
2. Illustrerà sinteticamente le varie fasi della procedura di mediazione evidenziando che la durata complessiva del procedimento non può superare i 3 mesi.

3. Assicura le parti in relazione al dovere di riservatezza rispetto a quanto apprenderà nel corso del procedimento, informando, altresì, le parti che, rispetto alle dichiarazioni rese nelle sessioni separate, è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Informa le parti che il verbale, se omologato, costituisce titolo esecutivo.

5. Informa le parti circa la modalità dell'indennità da corrispondere all'organismo a seconda dell'evoluzione della mediazione.

6. Informa le parti delle possibili conseguenze, di cui all'art. 13 del d.lgs 28/2010, in un eventuale successivo giudizio in relazione alle spese processuali.

7. Informa le parti del costo della mediazione a seconda delle sue evoluzioni e che per l'importo versato è possibile ottenere il credito di imposta fino a € 500,00 in caso di conciliazione e fino a € 250,00 in caso di mancata conciliazione.

Comunica inoltre che nessun costo è previsto per l'omologa fino ad un valore di € 50.000,00.

8. Deve garantire che ogni parte abbia la possibilità di spiegare la propria posizione senza essere interrotta da nessuno per nessun motivo. Il mediatore deve far sì che ogni parte coinvolta abbia a disposizione un eguale periodo di tempo per esporre il proprio punto di vista.

9. Deve garantire che ogni parte abbia la possibilità di spiegare il proprio punto di vista, in un periodo di tempo uguale per ognuno, senza interruzioni.

10. Deve evitare valutazioni e giudizi di merito che avvalorano o discreditano una tesi rispetto all'altra. Deve evitare espressioni e atteggiamenti che possano essere interpretati come approvazione o disapprovazione.

11. Deve assicurarsi, una volta dato avvio alla mediazione "vera e propria", che tutte le parti possano intervenire adeguatamente, con pari dignità, nel procedimento.

12. Le parti in ogni momento possono ritirarsi dalla mediazione senza fornire alcuna giustificazione.

13. Al mediatore è fatto divieto di riscuotere somme a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo dalle parti in controversia.

Il Mediatore si impegna a rispettare il codice etico e le norme su indicate e in ogni caso, aderisce spontaneamente e sotto la propria responsabilità ai principi stabiliti dal "CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI" che condivide e integralmente accetta.

Il Mediatore che non rispetta tali adempimenti, può essere sostituito o revocato dall'organismo, con apposito provvedimento motivato.

**ALLEGATO E
ELENCO MEDIATORI**

	Cognome	nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Generico/Inter.le/Consumo	Ultimo aggiornamento
1	MIRABELLO	SALVATORE	VIBO VALENTIA	19/11/76	GENERICO	8/10/21
2	CORIGLIANO	NICOLINA	SAN GREGORIO D'IPPONIA	14/10/70	GENERICO	30/06/20
3	TEDESCO	DANIELE	CINQUEFRONDI	14/08/93	GENERICO	23/10/21
4	PREITI	LUCA	VIBO VALENTIA	22/11/79	GENERICO	8/10/21
5	CASUSCELLI	FRANCESCO	VIBO VALENTIA	31/12/92	GENERICO	23/10/21
6	RESTUCCIA	ALESSANDRO	VIBO VALENTIA	16/5/77	GENERICO	8/10/21
7	IANNELLI	DAPHNE ILARIA	TROPEA	25/8/87	GENERICO	8/10/21

ALLEGATO F
ELENCO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

	Cognome	nome	Luogo di nascita	Data di nascita	COMPONENTE
1	MIRABELLO	SALVATORE	VIBO VALENTIA	19/11/76	AMMINISTRATORE SOCIO
2	MIRABELLO	FRANCESCO	VIBO VALENTIA	19/02/84	SOCIO